

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE**

in persona del dott. DANIELE DAGNA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

nella causa iscritta al n. OMISSIS R.G. promossa da:

CLIENTE

- RICORRENTE

contro

BANCA

- RESISTENTE

A scioglimento della riserva del 23.1.2020.

Conclusioni delle parti:

La RICORRENTE chiede *“previa eventuale disponenda CTU, ove ritenuta necessaria volta a quantificare/determinare il valore dei diamanti oggetto di causa, alla data odierna e alla data di acquisto;*

- accertare, riconoscere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca convenuta ai danni della ricorrente in merito al contratto di acquisto di n. 2 diamanti descritto in atti e sottoscritto in data 16/05/2007, e, per l'effetto, condannare BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal ricorrente e quantificato in € 6.129,00, come dedotto in atto, oltre interessi maturati e maturandi dal giorno dell'acquisto dei diamanti, o nella veriore somma ritenuta di giustizia”.

- In via istruttoria in caso denegato in cui la copiosa documentazione allegata non fosse ritenuta sufficiente, ammettere la prova sui capi in fatto dedotti in narrativa, con indicazione dei testi sig.ri OMISSIS, salvo altri e salvo ulteriori deduzioni nei termini di rito.

[...] Con vittoria del compenso professionale per la presente causa da calcolarsi in applicazione dei vigenti parametri tariffari e con applicazione dei massimi in ragione anche del comportamento ante causam della parte convenuta.”

La RESISTENTE chiede *“rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione:*

- in via principale punti: rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente nei confronti di BANCA, poiché prescritte, dunque inammissibili, e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa della ricorrente nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla Banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità;

- in via di estremo subordinate: disporre la conversione del rito ex art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ogni conseguente provvedimento;

- in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di BANCA le spese di lite;

- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed inconferenti, e nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione di prova testimoniale, essere ammessi a prova

Ordinanza, Tribunale di Asti, Giudice Daniele Dagna, del 24 febbraio 2020

contraria, sugli stessi teste e sulle medesime circostanze indicate dalla difesa avversaria. Ancora, in via istruttoria, ed in estremo subordine, disporsi CTU per una corretta ed esatta determinazione del valore dei diamanti oggetto di causa, computato con riferimento alla data di acquisto dei preziosi.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa

La presente controversia - proposta da CLIENTE con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno nei confronti di BANCA previo accertamento dell'esistenza di un inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito nell'ambito di una compravendita di diamanti.

La ricorrente ha esposto che in data 16.05.2007 si era recata presso la Banca per investire una somma di danaro in titoli di Stato. In tale occasione l'allora direttore della filiale le aveva proposto, in alternativa all'investimento in titoli di Stato, un investimento in diamanti sottoponendole un ordine di acquisto (doc. 1 – parte ricorrente e resistente) con la SOCIETÀ al prezzo di € 10.000,00 circa per due diamanti. I diamanti acquistati venivano poi meglio individuati nella lettera del 22.05.2007 (doc. 2 – parte ricorrente) inviata dalla SOCIETÀ con indicazione anche nell'importo di € 9.918,00 pagato con bonifico del 25.05.2007.

Ha inoltre riferito che, a seguito del sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza nel febbraio 2019 nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Milano per i reati di truffa aggravata e antiriciclaggio sulla vendita dei diamanti attraverso canali bancari a prezzi superiori rispetto al loro valore, in data 14.02.2019 aveva fatto periziare le pietre acquistate da un gioielliere di OMISSIS scoprendo che, pur avendo effettivamente le caratteristiche di colore, peso e purezza indicati al momento dell'acquisto (doc. 4 – parte ricorrente), le pietre avevano, in realtà, un valore di € 1.550,00 cad., valore che il gioielliere, con successiva dichiarazione del 26.09.2019 (doc. 5 – parte ricorrente), aveva stimato avessero già al momento dell'acquisto a seguito di un'attenta analisi del listino di riferimento internazionale “Rapport Diamond Report del 2007”.

La resistente ha contestato la fondatezza della domanda, in particolare eccependo la prescrizione del diritto sia ex art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria) sia ex art. 2947 c.c. (prescrizioni del diritto al risarcimento del danno). In entrambi i casi, poiché le pietre sono state acquistate il 16.05.2007 e pagate con bonifico il 25.05.2007 mentre l'atto introduttivo è stato depositato il 03.10.2019, sia il termine decennale che quello quinquennale risulterebbero decorsi con conseguente estinzione del diritto risarcitorio.

In riferimento all'eccezione sollevata da parte resistente, la ricorrente ha sostenuto: “che il termine prescrizione non decorre, come vorrebbe la controparte, dalla vendita dei diamanti, bensì dal momento in cui la ricorrente ha avuto contezza del danno subito e della riferibilità del danno alla condotta della controparte. Come, infatti, confermato da autorevole dottrina e giurisprudenza, il dies a quo va individuato «quando si esteriorizza e diventa conoscibile l'evento dannoso»; quindi, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l'evento dannoso si è rivelato in tutte le sue componenti principali (vedasi tra le altre Cass. Civ. 22.09.2017 n. 22059; Cass. Civ. 07.04.2015 n. 6921; Civ. 21.02.2003). Nel caso di specie, la ricorrente ha avuto contezza del danno subito solo nel mese di febbraio 2019, dopo che la GdF di Milano ha concluso le indagini sulla presunta truffa dei diamanti, e solo dopo avere effettivamente verificato che il valore delle pietre acquistate era di molto inferiore al prezzo di acquisto delle stesse.”

2. Prescrizione del diritto.

In ragione dell'idoneità dell'eccezione a definire il giudizio si deve dunque verificare se sia decorsa la prescrizione del diritto prima di poter vagliare nel merito le pretese di parte ricorrente. Determinante nel caso di specie è l'individuazione del dies a quo prescrizione.

Ordinanza, Tribunale di Asti, Giudice Daniele Dagna, del 24 febbraio 2020

L'art. 2935 c.c. stabilisce che: "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". L'impostazione giurisprudenziale e dottrinale prevalente tende ad interpretare l'art. 2935 c.c. nel senso per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato e fissa la decorrenza della stessa facendo riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (Cass. Civ. 2387/2004; Cass. Civ. 7645/1994) e non invece a quella di fatto, con la conseguenza per cui il termine non inizia a decorrere in presenza di eventuali cause impeditive di ordine giuridico, mentre è irrilevante l'eventuale impedimento di mero fatto.

Le tipologie di illecito, tuttavia, possono comportare una differente individuazione del momento da cui il termine prescrizione inizia a decorrere.

La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato diversi tipi diversi di illeciti: gli illeciti istantanei, quelli istantanei ad effetti permanenti, quelli permanenti e gli illeciti con danno lungolatente.

Per quanto concerne i termini prescrizione relativi ai diversi illeciti, nella prima e seconda ipotesi (illecito istantaneo ed illecito istantaneo ad effetti permanenti) la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno; nella seconda (illecito permanente), invece, protrandosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta dannosa (Cass., S.U. 2855/1973; Cass. Civ. 875/199; Cass. Civ., 7320/2008). Circa i danni lungolatenti, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va riferito al momento in cui gli effetti della condotta altrui, ovvero il danno, si manifestano e divengono percepibili dal danneggiato, in quanto solo da questo momento il soggetto leso può effettivamente esercitare il diritto al risarcimento (Cass. Civ. sez. un. 576/2008).

Alla categoria del danno lungolatente sono stati nel tempo ricondotti illeciti da responsabilità medica, in materia di concorrenza (intesa anticoncorrenziale - Cass. Civ. 18176/2019, Cass. Civ. 2305/2007) ed anche danni da responsabilità del notaio (Cass. Civ. 16463/2009, Cass. Civ. 22059/2017, Cass. Civ. 3176/2016). Stante l'impossibilità di ricondurre il fatto alla categoria degli illeciti permanenti e considerato il tempo trascorso dall'acquisto dei diamanti e dunque dalla verifica del danno, solo l'inclusione del danno lamentato dalla ricorrente nella categoria dei danni lungolatenti e l'individuazione in un tempo successivo all'acquisto del momento in cui la ricorrente avrebbe potuto percepire la sussistenza del danno potrebbe consentire di superare l'eccezione di prescrizione.

Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ricondurre i danni patiti alla categoria dei danni lungolatenti poiché l'illecito lamentato presenta le caratteristiche di un illecito istantaneo cui è seguita una immediata verifica del danno.

Non vi è dubbio, infatti, che il danno si sia verificato al momento dell'acquisto, atteso che, sin da quel momento, la ricorrente divenne proprietaria, secondo quanto prospettato, di un bene di valore inferiore rispetto a quanto atteso.

Il danno, inoltre, era immediatamente percepibile tenuto conto che la ricorrente avrebbe potuto rendersi conto del minor valore delle pietre consultando i listini specificamente riferiti ai beni acquistati o rivolgendosi ad uno stimatore che avrebbe potuto determinare il minor valore delle pietre sulla base dei listini dell'epoca.

La giurisprudenza, per altro, ha avuto modo di esprimersi in ordine ad una fattispecie assimilabile a quella in esame e cioè l'acquisto di quadro erroneamente attribuito ad un determinato autore e che derivi il suo valore da tale errata attribuzione (Cass. Civ. n.19509 del 2012).

Nel caso la Cassazione stabilì che, in caso di vendita di quadro "falso", la prescrizione decorre dalla consegna del dipinto in quanto "il compratore avrebbe dovuto attivarsi in tempo per ricerche sull'autenticità del quadro, del periodo storico, sulla figura del venditore, sulla documentazione consegnatagli".

L'odierna controversia presenta notevoli analogie con il caso del 2012 avendo ad oggetto beni di lusso in relazione ai quali non si può ritenere che sia impossibile al compratore la verifica circa la rispondenza del bene acquistato alle caratteristiche attribuitegli o al valore indicato dal venditore, con

Ordinanza, Tribunale di Asti, Giudice Daniele Dagna, del 24 febbraio 2020

conseguente immediata percepibilità dell'illecito, nel caso anche percepibile senza neppure la necessità di analizzare fisicamente le pietre e dunque averne ricevuto la consegna.

Per quanto argomentato la domanda è infondata per decorso del termine di prescrizione e va rigettata. Le istanze istruttorie sono quindi superflue ai fini del decidere.

3. Spese di lite

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente. Sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata, del limitato oggetto della controversia e con esclusione della non espletata fase istruttoria.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: RIGETTA il ricorso.

CONDANNA la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che liquida in € 2.150,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.

24/02/2020

Il giudice
(dott. Daniele Dagna)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*